

www.expartecreditoris.it

**TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE SECONDA CIVILE**

nella persona del giudice unico Ettore Pastore Alinante,

ha deliberato la seguente

ORDINANZA

nel procedimento iscritto al n. (omissis)/2016 RG e vertente

tra

DEBITRICE MUTUATARIA

- ricorrente -

E

BANCA MUTUANTE

Nonché

ISTITUTO DI PREVIDENZA

- resistenti -

Oggetto: Ricorso cautelare per sospensione di pagamento delle rate di un mutuo

Il giudice

Sciogliendo la riserva formulata alla udienza del 4/3/2016, osserva quanto segue.

In data 1/8/2008 viene sottoscritto a nome di (omissis) un “Contratto di mutuo rimborsabile mediante cessione *pro-solvendo* di quote della pensione mensile ai sensi del DPR 5/1/1950 n. 180 e successivo DM 27/12/2006 n. 313”: come mediatore compare società (omissis), come mutuante Banca (omissis), come mutuataria (omissis), come terzo obbligato (debitore del mutuatario, tenuto a pagare direttamente al mutuante) è Istituto di previdenza.

L’Istituto di previdenza comincia regolarmente a detrarre dalla pensione spettante alla ricorrente, le rate dovute alla Banca.

Con atto del 25/6/2012 la Banca trasferisce a società (omissis) tutti i crediti derivanti da contratti di mutuo rimborsabile mediante cessione di quote di stipendio o pensione ovvero delegazione di pagamento regolamentati dal DPR 180/1950.

Con messaggio pec del 28/1/2015 la ricorrente, tramite un legale, scrive alla società cessionaria: La ricorrente risulta essere parte contraente del contratto di cessione del quinto della pensione n. (omissis) n. Rate 120 avente importo euro 277.00.

Ordinanza, Tribunale di Napoli, dott. Ettore Pastore Alinante, 8 marzo 2016

Premesso che sorgono molteplici dubbi sulle modalità di adesione, sul consenso prestato, sulla validità ed autenticità della sottoscrizione che l'assistita avrebbe apposto, si richiede copia del contratto tra le parti ..." e di tutta la pertinente documentazione.

Ricevuti i documenti, la ricorrente deposita il ricorso cautelare introduttivo del presente procedimento, col quale chiede di "ordinare la sospensione della trattenuta pensionistica di euro 277,00 effettuata da Istituto di previdenza a carico della ricorrente e la sospensione del mutuo rimborsabile mediante cessione pro solvendo di quote della pensione n. (omissis)"; il ricorso viene notificato a società (omissis), a Banca (omissis), a società cessionaria(omissis) ed all'Istituto di previdenza.

Nel ricorso, la ricorrente deduce che nell'aprile 2008 si era rivolta ad un tal Sig. (omissis), qualificatosi come mediatore creditizio e collaboratore di società (omissis), per ottenere un prestito garantito di euro 15.000; dopo una trentina di giorni il Sig. (omissis) le aveva comunicato di avere ottenuto un prestito di euro 13.000 con un anticipo di euro 6.000, ma poi si era reso irrintracciabile; successivamente l'Istituto di previdenza le aveva comunicato di aver dato seguito alla trattenuta di 277 euro mensili sulla pensione che sarebbe cominciata dall' 01/9/2008; nel settembre 2012 la ricorrente aveva ricevuto documento di sintesi e rendiconto col quale le era stato comunicato il passaggio del credito dalla Banca cedente alla società cessionaria, facendo riferimento al contratto di cui si è detto all'inizio, che lei invece non aveva mai sottoscritto; quando aveva ottenuto copia del contratto, la (omissis) aveva appurato che sullo stesso era apposta una falsa firma a suo nome.

La ricorrente ha prodotto una perizia grafologica di parte a sostegno della sua affermazione.

Si è costituita la Banca cedente eccependo la propria carenza di legittimazione passiva, non avendo alcuna parte nel rapporto giuridico dedotto in giudizio; tale eccezione va accolta, perché effettivamente il rapporto di mutuo era stato instaurato con la Banca cedente come mutuataria, la quale poi ha ceduto il rapporto a società cessionaria (omissis), per cui non si vede perché il ricorso sia stato notificato a Banca cedente.

Si è anche costituita società cessionaria, chiedendo di rigettare nel merito il ricorso, mancando il *fumus boni iuris* ed il *periculum in mora*.

La versione dei fatti fornita dalla parte ricorrente appare difficilmente comprensibile: si dovrebbe credere che la ricorrente per 4 anni, dal settembre 2008 al settembre 2012, si sia vista trattenere ogni mese 1/5 della pensione, senza interessarsi del perché ciò avvenisse, e di essersene interessata solo quando le fu comunicato che il credito nei suoi confronti era stato ceduto; di tale quadriennale inerzia della odierna ricorrente, nel ricorso non si dà alcuna spiegazione.

Insomma, se per 4 anni la ricorrente accettò la trattenuta sulla pensione, e non fece nulla per contestarlo, la spiegazione più ovvia è che davvero abbia sottoscritto il "Contratto di mutuo rimborsabile ..." in atti.

Né si può ritenere che la ricorrente pensasse che la trattenuta fosse conseguente all'attività di intermediazione svolta dal Sig. (omissis): da quanto riferito nel ricorso, non risulta che la ricorrente abbia mai sottoscritto alcun contratto, ed emerge altresì che ad un certo punto il Sig. (omissis) sparì, senza – a quanto è dato di capire – che la ricorrente avesse ricevuto un euro da lui.

Va aggiunto che la difesa di società cessionaria (omissis) ha prodotto una serie di documenti riferibili alla ricorrente: fotocopie della sua carta d'identità e del suo codice fiscale, e il suo Cud 2008: come ne è in possesso la società cessionaria, se non perché la ricorrente li consegnò all'intermediario che le fece stipulare il contratto, la cui sottoscrizione è qui disconosciuta?

Ordinanza, Tribunale di Napoli, dott. Ettore Pastore Alinante, 8 marzo 2016

Inoltre, la difesa della società cessionaria ha prodotto una serie di altri documenti connessi al prestito per cui è causa, sottoscritti a suo nome, comprese la dichiarazione di quota cedibile pervenuta all'Istituto di previdenza il 22/7/2008 e la scheda di adesione alla convenzione assicurativa datata 4/8/2008 e rivolta ad (omissis), tutti documenti non disconosciuti dalla ricorrente in prima udienza, che denotano l'esistenza di un effettivo rapporto di mutuo.

Considerato tutto quanto esposto, le sottili differenze che la perizia di parte ricorrente afferma di rilevare tra la firma a nome della ricorrente sul contratto per cui è causa, ed altre ritenute autentiche, non sono attendibili: è invece più verosimile, allo stato degli atti, che sia stata proprio la ricorrente a sottoscrivere il contratto.

Dunque non sussiste il *fumus boni iuris* della domanda cautelare.

E non sussiste neppure il *periculum in mora*: se la ricorrente ha vissuto per 4 anni senza nemmeno accorgersi della detrazione, o comunque senza preoccuparsene soverchiamente, ciò obiettivamente sembra escludere che se la detrazione prosegue durante il tempo necessario perché si svolga il giudizio di primo grado, possa derivarne per la ricorrente un pregiudizio irreparabile.

PQM

Il Tribunale di Napoli, II sezione civile, nella persona del giudice unico Ettore Pastore Alinante, così provvede:

Rigetta la domanda cautelare e condanna la ricorrente a rimborsare alle resistenti costituite le spese del procedimento, che liquida per ciascuna in euro 30 per esborsi ed euro 1.000 per compenso, oltre spese generali, Iva e Cpa.

Si comunichi.

Napoli, 8 marzo 2016

Il Giudice
dott. Ettore Pastore Alinante

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*